

PRETURA ROMA

16 GIUGNO 1989

ESTENSORE:

VELARDI

PARTI:

PSDI

(Avv. Paoletti)

UDS

Diritti della personalità • Partiti politici • Campagna elettorale • Diffusione di materiale propagandistico • Indicazioni di voto • Lesione del diritto all'identità personale • Insussistenza • Provvedimenti d'urgenza • Inammissibilità.

Va rigettata la richiesta di provvedimento d'urgenza avanzata da un partito politico, non sussistendo la pretesa lesione del diritto all'identità personale, nel caso in cui le indicazioni di voto inserite in alcuni manifesti siano chiaramente riferibili ad un partito diverso dal ricorrente.

Il Pretore letto il ricorso che precede, rilevato che sia nel manifesto che nel volantino « incriminati » è chiaramente indicata la loro provenienza dall'« Unità e Democrazia Socialista »;

ritenuto pertanto — almeno ad una sommaria cognizione — che non sembra evidente la pretesa lesione del diritto all'identità personale lamentata dal partito ricorrente sul presupposto dell'attribuzione lo stesso PSDI dell'invito a votare per il Partito Socialista Italiano; che appare pertanto inopportuna la pronuncia di provvedimenti cautelari *inaudita altera parte*, visti gli artt. 689 e 700 cod. proc. civ., rigetta l'istanza di provvedimenti cautelari *inaudita altera parte* e fissa per la comparizione delle parti l'udienza del 5 luglio 1989.

PRETURA ROMA

26 OTTOBRE 1989

ESTENSORE:

BONACCORSI

PARTI:

PARTITO RADICALE

(Avv. Caiazza)

MOVIMENTO FEDERATIVO RADICALE

Diritti della personalità • Partiti politici • Campagna elettorale • Diffusione di materiale propagandistico equivoco • Lesione del diritto all'identità politica • Sussistenza • Provvedimenti d'urgenza • Inibitoria.

Va accolta la richiesta di provvedimento di urgenza avanzata da un partito che lamenta la lesione del diritto all'identità politica, nel caso in cui il contenuto di alcuni manifesti diffusi nel corso della campagna elettorale risulti equivoco e fuorviante, tanto da ingenerare confusione tra gli elettori ed erronei convincimenti circa presunte indicazioni di voto provenienti dal partito ricorrente.

Il Pretore dirigente la I sezione civile, letto il ricorso che precede:

esaminata la documentazione anche fotografica allegata agli atti;

ritenuta l'urgenza di provvedere con decreto *inaudita altera parte*, in relazione all'imminente scadenza elettorale;

ritenuta la fondatezza « *prima facie* », delle doglianze espresse dal Partito ricorrente, essendo il manifesto in oggetto chiaramente lesivo del diritto all'identità politica del partito stesso, stante il tenore equivoco e fuorviante del contenuto dello stampato, tale comunque ad ingenerare confusione tra gli elettori di erronei convincimenti circa presunte indicazioni di voto provenienti dal Partito Radicale;

che si impone pertanto un provvedimento immediato che, senza arrivare al sequestro dello stampato, ristabilisca la verità dei fatti in ordine alla posizione elettorale del partito istante.

P.Q.M. — Inibisce ai responsabili del Movimento Federativo Radicale l'ulteriore pubblicazione e diffusione del manifesto di cui al ricorso; autorizza l'istante a pubblicare a propria cura e spese, salvo rimborso, idoneo comunicato stampa di chiarimento e di dissociazione, sui quotidiani « *Messaggero* », « *Il Tempo* », « *La Repubblica* »; dispone la comparizione delle parti innanzi a sé, dott. Bonaccorsi, per l'udienza del 16 novembre 1989, h. 10, con termine fino al 10 novembre 1989, per la notifica del ricorso e del presente decreto.

**LA LESIONE
DELL'IDENTITÀ DEL
PARTITO POLITICO.
CRITERI DI
ACCERTAMENTO
DEL DIRITTO E
PROSPETTIVE
DI TUTELA.**

1. Il contrasto tra le decisioni rese dalla Pretura di Roma a distanza di pochi mesi¹, offre lo spunto per condurre un'analisi sul c.d. diritto all'identità politica e per determinare i criteri utilizzabili, specie in sede cautelare, nell'accertamento della sua lesione. La singolarità dei decreti in questione risiede nella circostanza che le fattispecie sottoposte alla cognizione dei giudici riguardavano due casi praticamente analoghi, verificatisi nel corso della campagna elettorale precedente le elezioni per il Parlamento Europeo e quelle amministrative tenutesi a Roma nell'ottobre 1989. In entrambe le ipotesi, infatti, i ricorrenti (il Partito Radicale ed il Partito Socialdemocratico) lamentavano l'illegittimità del contenuto di alcuni manifesti per mezzo dei quali due partiti (il Movimento Federativo Radicale e l'Unità e Democrazia Socialista), avrebbero ingene-

rato negli elettori un'erronea convinzione in ordine alle loro scelte politiche, utilizzando slogan equivoci e fuorvianti allo scopo di favorire il Partito Socialista Italiano.

Confrontando le motivazioni dei decreti emerge che, nel secondo caso, il provvedimento cautelare-consistente nell'inibitoria di pubblicare e diffondere i manifesti e nell'autorizzazione, per l'istante, a divulgare un comunicato stampa idoneo a chiarire le posizioni politiche suscettibili di equivoco — è giustificato dall'avvenuta lesione dell'identità politica e dallo stato di confusione provocato negli elettori; nel primo, viceversa, il rigetto del ricorso trova fondamento nel fatto che il messaggio contenuto nel manifesto era chiaramente riferibile ad un partito diverso dal ricorrente. Già da un primo raffronto, dunque, si può accertare, al di là dei rilievi in punto di fatto illustrati più oltre², che la *ratio* ispiratrice delle due decisioni è profondamente difforme: la prima, infatti, disattende la richiesta dell'istante adducendo che « (...) è chiaramente indicata la provenienza dall'Unità e Democrazia Socialista (...) » del messaggio contenuto nei volantini che invitano a votare per il PSI; con la conseguenza che « (...) non sembra evidente la pretesa lesione del diritto all'identità personale lamentata dal partito ricorrente sul presupposto dell'attribuzione allo stesso PSDI dell'invito a votare per il Partito Socialista Italiano ». La seconda, al contrario (atteso il contenuto dei manifesti diffusi dal Movimento Federativo Radicale sui quali era stampata la frase « I Radicali votano Partito Socialista Italiano »), sostiene che va ravvisata la lesione dell'identità politica del partito ricorrente « (...) stante il tenore equivoco e fuorviante del contenuto dello stampato, tale comunque da ingenerare confusione tra gli elettori ed erronei convincimenti circa presunte indicazioni di voto provenienti dal Partito Radicale (...) »; prescindendo, dunque, dal fatto che il messaggio politico veniva sottoscritto, nel manifesto stesso, da un partito diverso da quello che lamentava la lesione del diritto. Il confronto, dunque, mostra una singolare oscillazione interpretativa, considerata la difformità dei provvedimenti e l'eterogeneità dei parametri sui quali gli stessi sono basati. Se, infatti,

ti, da un lato, si rileva la preoccupazione di assicurare un'adeguata tutela al ricorrente essendo stato accertato che il messaggio diffuso era idoneo, non solo a violare l'identità del Partito Radicale, ma anche ad ingenerare uno stato di confusione nell'elettorato; dall'altro, si segnala la diversa tendenza a circoscrivere l'ambito di incidenza del diritto *de quo* alle sole ipotesi in cui non sia chiaramente individuabile il gruppo dal quale proviene il messaggio³. Tali doverose premesse inducono, pertanto, a verificare se effettivamente sussista la lesione della c.d. identità politica ed il pericolo dello « storno di elettori »⁴ ove, in presenza di una similarità tra le denominazioni adottate dai partiti in competizione, sia diffuso uno *slogan* idoneo ad ingenerare nell'elettorato una falsa convinzione in ordine al programma di un partito cui erroneamente lo stesso potrebbe essere riferito; o se, al contrario, risulti determinante, per la concessione del provvedimento cautelare, l'impossibilità (o quantomeno la difficoltà) di individuare il soggetto dal quale proviene l'indicazione per gli elettori.

La nostra indagine, comunque, muovendo dalla nozione di identità personale cercherà, in primo luogo, di individuare, nell'ambito delle problematiche concernenti il nome ed i segni distintivi

¹ I due decreti risalgono, infatti, al 16 giugno ed al 26 ottobre 1989.

² Si veda *amplius sub* parr. 6 e 7.

³ A ben vedere, tuttavia, il provvedimento in questione, a differenza dell'altro, è stato reso in un momento in cui la competizione elettorale non era ancora particolarmente accesa, cosicché non può escludersi che lo stesso sia stato ispirato da valutazioni di opportunità pratica legate alla possibilità, per il partito ricorrente, di smentire in tempo utile, ove ce ne fosse stato bisogno, le asserzioni contenute nei manifesti e nei volantini.

⁴ Il provvedimento del 26 ottobre 1989 sembra, perlomeno implicitamente, prendere in considerazione tale singolare aspetto già considerato da Pret. Roma 7 maggio 1974, in *Foro it.*, 1974, I, 3227. È comunque, sin d'ora opportuno sottolineare la differenza che corre tra il caso in esame e la fattispecie dello storno di dipendenti in quanto, nell'ambito della competizione elettorale, risulta ben difficile accertare l'effettiva sussistenza dello « storno ». Del resto, un'applicazione analogica della disciplina della concorrenza sleale risulta improponibile, giusta le considerazioni formulate *infra sub* par. 4.

delle associazioni politiche, gli eventuali riflessi che possono verificarsi sulla lesione del c.d. « patrimonio ideologico »; ed in secondo luogo, soffermandosi sulla

carenza di specifiche previsioni normative tendenti a garantire il regolare svolgimento della campagna elettorale ed il corretto uso dei mezzi di propaganda, affronterà le tematiche relative all'esatta diffusione dei programmi di un partito, al fine di individuare sia i parametri che potrebbero guidare l'interprete nell'accertamento della lesione delle situazioni giuridiche suindicate, sia gli eventuali strumenti di tutela rinvenibili nel nostro sistema.

⁵ Per un esame riguardante l'attività di diritto privato svolta dai partiti politici e dalle associazioni sindacali si veda RESCIGNO, *Persona e Comunità, Saggi di diritto privato*, Padova, 1987; ID., *Manuale del diritto privato italiano*, Napoli, 1985, p. 215; GALGANO, *Delle associazioni non riconosciute e dei comitati*, in *Commentario del codice civile* a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1976.

⁶ DECUPIS, *I diritti della personalità*, Milano, 1959, p. 46 e RUBINO, *Le associazioni non riconosciute*, Milano, 1952, p. 225.

⁷ Per una rassegna su tale aspetto si veda GALGANO, *Delle associazioni non riconosciute e dei comitati*, in *Commentario del codice civile*, a cura di SCIALOJA e BRANCA, cit., p. 127 per il quale « tutti i gruppi organizzati siano essi o no persone giuridiche, sono ormai, per diritto comune, persone giuridiche »; e RESCIGNO, in *Persona e Comunità*, 1987, cit., p. 253 secondo cui « (...) soltanto attraverso la personalità giuridica (ed in ogni caso, una volta conferita la personalità) si crea un soggetto nuovo distinto dalle persone fisiche che se ne servono per lo strumento del loro agire. La pratica avverte però che il principio non può essere formulato in modo assoluto (...). L'unità in senso giuridico può formarsi anche dove manca il riconoscimento del soggetto collettivo come persona, con particolari conseguenze (come il carattere sussidiario della, responsabilità del patrimonio sociale) che sono legate proprio all'esistenza di un gruppo separato dalle persone dei soci ». Vedi anche BIANCA, *Diritto civile*, Vol. I, Milano, 1982, il quale propende per la tesi secondo cui l'ente non personificato sarebbe titolare di una « capacità parziale ». Contro questa impostazione della c.d. « capacità intermedia » vedi FALZEA, *Il soggetto nel sistema dei fenomeni giuridici*, Milano, 1939.

⁸ Sul concetto dello *Zurechnungspunkt* si veda Kelsen, *Lineamenti di dottrina pura del diritto*, trad. di R. TREVES, 8ª Ed., 1984, p. 90.

⁹ Cfr. per tutte Cass. 13 ottobre 1973, n. 2572, in *Foro it.*, 1975, I, c. 3290; Cass. 16 novembre 1976, n. 4252, in *Giur. it.*, 1979, I, 1, c. 1071 ed in *Foro it.*, 1977, I, c. 1482; Cass. 16 febbraio 1979, n. 1022, in *Giur. it.*, 1979, I, 1, c. 1075 nonché Cass. 21 giugno 1979, n. 3448, in *Mass. giur. it.*, 1979, c. 856.

¹⁰ Cfr. Pret. Roma 7 giugno 1971, in *Foro it.*, I, c. 2001, Pret. Roma 17 aprile 1972, in *Giust. civ.*, 1972, I, p. 1490, Pret. Roma 23 marzo 1978, in *Foro it.*, 1978, I, c. 2353; Pret. Roma 11 novembre 1974, in *Foro it.*, 1975, I, 200; Pret. Torino 30 maggio 1979, in *Giust. civ.*, 1980, I, 969, con nota di DOGLIOTTI, *Tutela dell'onore, identità personale e questioni di compatibilità*; Pret. Roma 30 aprile 1981, in *Foro it.*, 1981, I, 1739; Pret. Roma 6 maggio 1981 (2 ord.), in *Foro it.*, 1981, I, 1739 ed in *Temi Romana*, 1981, 85, Pret. Roma 11 maggio 1981, in *Foro it.*, 1981, 1739; più recentemente, Trib. Roma 15 settembre 1984, in *Foro it.*, 1984, I, 2592, Trib. Roma 7 novembre 1984, su questa *Rivista*, 1985, 215 con nota di RICCIUTO, *Diritto di rettifica, identità personale e danno patrimoniale all'uomo politico*.

¹¹ Così GIACOBBE, *L'identità personale tra dottrina e giurisprudenza. Diritto sostanziale e strumenti di tutela*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1983, p. 853.

¹² Si vedano, al riguardo, le considerazioni di DE MARTINI, *Spunti e riflessioni sulla giurisprudenza in tema di diritto all'identità personale*, in *L'informazione e i diritti della persona*, a cura di ALPA, BESSONE BONESCHI, e CAIAZZA, Napoli, 1983, p. 143.

2. Le decisioni della Pretura di Roma si segnalano, anzitutto, perché costituiscono l'ulteriore conferma di un principio, ormai consolidato sia in dottrina che in giurisprudenza, secondo il quale anche le associazioni non riconosciute, nel cui *genus*, come è noto, debbono essere ricompresi sia i partiti politici che i sindacati⁵, risultano titolari dei c.d. diritti della personalità. La opposta interpretazione⁶, infatti, è ormai largamente minoritaria, considerata la pacifica rilevanza della soggettività giuridica degli enti di fatto⁷ che, elaborata dapprima in sede teorica sulla scorta delle intuizioni della dottrina tedesca⁸, è stata successivamente recepita anche dalla giurisprudenza di legittimità⁹. Giova rilevare, al riguardo, come le numerose pronunce concernenti il diritto all'identità personale siano state adottate nel corso di controversie giudiziarie concernenti, in prevalenza, partiti politici, comitati promotori di referendum ovvero associazioni sindacali¹⁰; sicché proprio « (...) l'evoluzione giurisprudenziale in tema di tutela dei diritti della personalità ha avuto una portata assai significativa con riferimento, appunto, alla tutela del gruppo (...) »¹¹, offrendo l'occasione per affermare definitivamente la piena dignità degli enti di fatto, quali autonomi soggetti di diritto distinti dai singoli membri associati.

3. L'individuazione del diritto all'identità personale, dunque, appare intimamente connessa con le vicende giudiziarie che hanno visto protagonisti, negli ultimi anni, le associazioni non riconosciute e, segnatamente, i partiti politici. È opinione comune, infatti, che la tutela dell'identità personale sia integralmente riconducibile all'elaborazione della giurisprudenza di merito¹², la quale, specie

nel corso di procedimenti cautelari¹³, ha individuato nel *genus* dei diritti personalissimi, una nuova situazione giuridica soggettiva suscettibile di tutela¹⁴. L'esigenza di garantire ad ogni individuo una adeguata e completa protezione della personalità nell'ambito sociale, ha così favorito l'individuazione del c.d. diritto all'identità personale che si risolve, secondo l'interpretazione fornita dal Supremo Collegio¹⁵, « (...) nell'interesse a non veder travisato o alterato il proprio patrimonio intellettuale, politico, sociale, religioso, ideologico, professionale (...) ». Tale definizione sottolinea come l'oggetto della tutela vada individuato in una qualità della persona¹⁶ e, più precisamente, nella necessità che ciascun individuo venga rappresentato nella vita di relazione conformemente al proprio modo di essere¹⁷. Emerge, pertanto, in maniera evidente il carattere oggettivo del diritto all'identità personale che, prescindendo da qualsiasi valutazione concernente gli aspetti interiori dell'individuo ignorati dalla collettività¹⁸, in quanto non manifestati in comportamenti esterni, è circoscritto a quelle situazioni giuridiche che costituiscono la proiezione del soggetto nella realtà sociale¹⁹.

La tutela dell'interesse a non vedere modificata la propria individualità personale mediante rappresentazioni mendaci ed, in definitiva, l'esigenza di evitare l'alterazione della realtà storica, costituiscono i tratti essenziali del diritto in questione che, appunto per tali peculiari caratteristiche, assume una sua autonomia rilevanza²⁰.

Sotto questo profilo risulta particolarmente significativo il discrimine intercorrente con il diritto all'onore, ove si consideri che, sulla base di quanto dianzi delineato, è possibile tutelare l'identità personale di un soggetto sul presupposto della sola alterazione essenziale della personalità individuale, « (...) mentre la tutela all'onore opera in presenza di alterazioni della personalità, al limite anche su elementi o caratteri secondari, lesive della dignità dell'individuo (...)»²¹.

Analogamente a quanto avvenuto nell'esperienza americana con la teoria della *false light*²², il diritto dell'individuo ad essere rappresentato in modo corretto non risulta subordinato all'accertamen-

to di un'attività ingiuriosa o diffamante, come tale lesiva dell'onore o della repu-

¹³ In ordine alla tutela dei diritti personalissimi mediante il procedimento previsto ex art. 700 cod. civ. si vedano per tutti AIELLO, GIACOBBE, PREDEN, *Guida ai provvedimenti d'urgenza. Orientamenti e prassi della giurisprudenza in tema di art. 700 cod. proc. civ.*, Milano, 1982; ARIETA, *I provvedimenti d'urgenza*, Padova, 1985; DI MAJO, *La tutela giurisdizionale dei diritti*, Milano, 1987.

¹⁴ Cfr. per alcuni riferimenti, le sentenze citate alla nota 10.

¹⁵ Cass. 22 giugno 1983, in questa *Rivista*, 1983, 965, con nota di FIGONE, *Il diritto all'identità personale cavanti alla Corte di Cassazione*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1984, I, 647, con nota di ZENO ZENCOVICH, ed in *Giust. civ.*, 1985, I, p. 3049 con note di MACIOCE, *L'identità personale in Cassazione un punto di arrivo e un punto di partenza* e di DOGLIOTTI, *Il diritto all'identità personale approda in Cassazione*, ed in *Foro it.*, 1985, I, 2211, con nota di PARDOLESI. Nell'ambito del diritto all'identità personale si vedano in giurisprudenza Pret. Roma 6 maggio 1974, in *Giur. it.*, 1975, I, 2, c. 515, con nota di D'ANGELO, *Lesione all'identità personale e tutela riparatoria*; più recentemente il problema è stato affrontato da Pret. Torino 30 maggio 1979, in *Giust. civ.*, 1980, I, p. 865, con nota di DOGLIOTTI, *Tutela dell'onore, identità personale e questioni di compatibilità*; Pret. Roma 2 giugno 1980 (due distinti provvedimenti), in *Giust. civ.*, 1981, I, p. 632, con nota di DOGLIOTTI, *Diritto all'identità, garanzia di rettifica e modi di tutela*; Pret. Roma 11 maggio 1981 (sei provvedimenti), *ivi*, 1982, I, p. 817, con nota di DOGLIOTTI, *Violazione o abuso del diritto all'identità personale*, p. 826. Nonché Trib. Roma 15 settembre 1984, in *Giur. it.*, 1984, I, 2, 490, con nota di DOGLIOTTI, *I limiti del diritto alla identità personale*, Pret. Roma 3 ottobre 1986, in questa *Rivista*, 1987, 244; Pret. Varese 27 gennaio 1986, *ivi*, 1986, p. 553; Trib. Roma 27 marzo 1984, in *Foro it.*, I, 1988, con nota di PARDOLESI; Pret. Roma 10 febbraio 1988, in questa *Rivista*, 1988, p. 860 ed *ivi* altri riferimenti giurisprudenziali. Nell'ampia letteratura sul tema si vadano, oltre alle note a sentenza citate, DE CUPIS, *I diritti della personalità*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, già diretto da CICU e MASSINEO, continuato da Mengoni, Milano, 1982, p. 399; BAVETTA, *Identità (diritto alla)*, in *Enc. dir.*, XIX, Milano, 1970, p. 953; MACIOCE, *Tutela civile della persona e identità personale*, Padova 1984; AA.VV., *Il diritto all'identità personale*, Padova, 1981; AA.VV., *L'informazione e i diritti della persona*, cit.; AA.VV., *La lesione dell'identità personale e il danno non patrimoniale*, Milano, 1985; GIACOBBE, *op. cit.*; DOGLIOTTI, *Le persone fisiche*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da Rescigno, 2, Torino, 1982, pp. 98 ss. Si vedano inoltre: NATOLI, *Sul diritto all'identità personale*, in questa *Rivista*, 1985, 561; BIGLIAZZI GERI, *Impressioni sull'identità personale tra dottrina e giurisprudenza*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1983, 810; NIRO, *Vicende giuridiche del diritto all'identità personale*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1983, 665; MASTROPAOLO, *Identità personale e manifestazioni del pensiero*, in questa *Rivista*, 1985, 584; PACE, *Il diritto all'identità personale e gli artt. 2 e 21 della Costituzione*, in *Giust. civ.*, 1980, II, 409; DOGLIOTTI, *Un nuovo diritto: all'identità personale (a proposito di due recenti convegni)*, in *Giur. it.*, 1981, IV, 145; ZENO ZENCOVICH, *La responsabilità civile*, a cura di ALPA-BESSONE, *Onore, reputazione e identità personale*, in *Giur. sist. civ. e comm.*, a cura di BIGIARI, III, Torino, 1987, p. 68 ss. nonché, BILLI, *Diritto all'identità personale e sistema dell'informazione*, in *Dir. aut.*, 1988, p. 172; IANNOLO e VERGA, *Il diritto all'identità personale*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1987, II, p. 453; e, da ultimo, PIZZORUSSO, ROMBOLI, BRECCIA, DE VITA, *Persone fisiche*, art. 1-10, in *Commentario al codice civile*, a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1988.

tazione, quanto piuttosto alla diffusione di notizie mendaci, le quali, anche a

¹⁶ Così DE CUPIS, *op. cit.*, p. 403.

¹⁷ L'affermazione è costante sia in dottrina che in giurisprudenza. Per una puntuale rassegna sull'evoluzione del concetto di identità personale cfr. IANNOLO e VERGA, *op. cit.*

¹⁸ In questo senso DE MARTINI, *op. cit.*, pp. 146 e 147; FERRI, *Privacy e identità personale*, in *Riv. dir. comm.*, 1981, III, p. 388; GIACOBBE, *op. cit.*, p. 825 e BRECCIA, in *Commentario al codice civile*, *cit.*, p. 386.

¹⁹ Si veda, tuttavia, la diversa impostazione di MACIOCE, *op. cit.*, p. 11, secondo il quale « (...) l'interesse all'identità personale può in concreto assumere rilievo indipendentemente dalla proiezione nel contesto sociale della personalità del soggetto e raccordarsi invece alla mera lesione del patrimonio personale: sono i casi (...) del rispetto della personalità del minore in seno alla comunità familiare, del lavoratore subordinato illegittimamente licenziato e non reintegrato nel posto di lavoro e, in alcune ipotesi, del diritto morale dell'autore sull'opera dell'ingegno (...) ».

²⁰ Si veda, al riguardo, DOGLIOTTI, *Violazione o abuso del diritto all'identità personale?*, in *Giust. civ.*, 1982, p. 829; GARUTTI, *Il diritto all'onore e la sua tutela civilistica*, Padova, 1985, pp. 100 e 129; MACIOCE, *op. cit.*, p. 7; ZENO ZENCOVICH, *Onore e reputazione nel sistema del diritto civile*, Napoli, 1985, p. 55. Parzialmente *contra* VISINTINI, *Il danno ingiusto*, in *I grandi orientamenti della giurisprudenza civile e commerciale*, Padova, 1987, p. 213 secondo cui l'evoluzione giurisprudenziale dovrà, in prospettiva, ancorare la tutela dell'identità personale ai diritti della personalità rispetto ai quali si rinvergono pacifici referenti normativi.

²¹ Così GARUTTI, *op. cit.*, pp. 102 e 103. L'autore, inoltre, a titolo di esempio sottolinea a p. 129 come « (...) indicare in modo errato la caratterizzazione ideologica di un'associazione politica è senza dubbio lesivo del diritto all'identità personale. Se invece si contesta addirittura la valenza politica di un gruppo e lo si definisce ad esempio "associazione segreta" ai sensi dell'art. 1 legge 21 gennaio 1982, n. 17 (emessa come è noto, *ad hoc* per dichiarare fuori legge la Loggia P2) si pone in essere un comportamento sicuramente lesivo dell'onore (...) ». Nello stesso senso ZENO ZENCOVICH, *op. loc. ult. cit.*. Con riguardo alle differenze intercorrenti fra il diritto all'identità personale e diritto alla riservatezza si veda FERRI, *op. cit.*, p. 386.

²² Sul tema cfr. GAMBARO, *Falsa luce agli occhi del pubblico (False light in the public eye)*, in *Riv. dir. civ.*, 1981, p. 74; Ancora in tema di falsa luce agli occhi di pubblico, in *Quadr.*, 1988, 301, RUFFINI GANDOLFI, *Mass media e tutela dell'identità personale - Il problema del diritto statunitense*, Milano, 1984; Id., *Il diritto all'identità personale di fronte alla Corte Suprema degli USA*, in *Riv. dir. ind.*, 1981, I, 327. Nonché le osservazioni di PARDOLESI in margine a Trib. Roma 27 marzo 1984, *cit.*

²³ Al riguardo appare particolarmente significativo lo studio di PROSSER, *Privacy*, in 48 *Calif. L. Rev.*, p. 383 (1960) che riesamina quanto sostenuto da WARREN e BRANDEIS, *The Right to Privacy*, in 4 *Harv. L. Rev.*, p. 193 (1890) enunciando, nell'ambito dei diritti inerenti alla sfera individuale la *defamation*, la *false light*, la *dissemination*. Sul punto risultano particolarmente interessanti le considerazioni di GAMBARO, *op. cit.*, pp. 87 ss.

²⁴ BRECCIA, *op. cit.*, p. 388, nota 6.

²⁵ BRECCIA, *op. ult. cit.*

²⁶ Il tema dei limiti imposti alla tutela dell'identità personale risulta particolarmente avvertito nel dibattito di questi ultimi anni. Sul punto vedi *amplius* più oltre, relativamente alla necessità di non vanificare la libertà di manifestazione del pensiero assicurando una tutela troppo estesa alla c.d. identità personale.

prescindere dall'ipotetica violazione della *privacy*, incidono negativamente sull'individuo distorcendone illegittimamente la personalità²³. Tale *trend* evolutivo ha, comunque, suscitato la preoccupazione di una autorevole dottrina²⁴, che, pur ribadendo l'importanza di tutelare adeguatamente ogni istanza fondamentale della persona, ha stigmatizzato « l'uso approssimativo, indiscriminato e superficiale del concetto di identità »²⁵, in quanto contrastante, ove, non trovi un adeguato temperamento, con alcune delle libertà fondamentali costituzionalmente garantite, prima fra tutte, la libertà di manifestazione del pensiero²⁶.

Se, dunque, al di là delle accennate prescrizioni, non sembrano sorgere particolari contrasti in ordine alla rilevanza ed alla definizione dell'identità personale, non ugualmente concordi risultano le opinioni concernenti il fondamento giuridico del diritto in questione. La dottrina dominante²⁷ e la giurisprudenza di legittimità²⁸, infatti, sostenendo la piena efficacia nei rapporti tra privati delle norme costituzionali²⁹, individuano nell'art. 2 Cost. il referente normativo del diritto all'identità personale, qualificando la norma suindicata come clausola cui poter ricondurre ogni situazione giuridica soggettiva afferente la sfera individuale³⁰. Altri³¹, viceversa, facendo leva sull'aspetto concernente l'alterazione della realtà storica e la diffusione di notizie mendaci, ravvisano il fondamento del diritto in questione nell'art. 8, comma 1, legge 8 febbraio 1948, n. 47, così come modificato dall'art. 42, legge 5 agosto 1981, n. 46. Se quest'ultima opinione risulta, ormai, largamente minoritaria, la prima, d'altro canto, è stata recentemente sottoposta ad una attenta critica da parte di coloro i quali³², pur non contrastando in linea di principio la fondamentale importanza dell'art. 2 Cost. escludono che il precetto costituzionale possa rivestire il valore di clausola generale, idonea ad introdurre nell'ordinamento posizioni giuridiche non codificate. In tale prospettiva, pertanto, l'art. 2 della Costituzione costituisce il fondamento di ogni diritto della personalità, con la conseguenza che l'individuazione di nuovi interessi suscettibili di tutela va necessariamente ancorata, anche attraverso un'interpretazione analogica od

estensiva, alle fattispecie già previste dal legislatore³³. La tesi, del resto, trova conferma nella considerazione secondo cui la violazione dell'identità personale (come illustrato più oltre) coincide spesso con la lesione di altri diritti dell'individuo (nome, onore, reputazione, privacy). In questi casi, pertanto, l'uso analogico od estensivo delle norme esistenti, pur non privando di valore, il disposto di cui all'art. 2 Cost., consente di accertare la lesione del diritto soggettivo utilizzando parametri ben identificati e garantisce, conseguentemente, una tutela più adeguata.

4. I decreti in commento si riferiscono, l'uno solo implicitamente e l'altro in modo esplicito, alla c.d. identità politica che risulta essere una *species* del più ampio *genus* sino ad ora analizzato. Ed, invero, giova rilevare come (secondo quanto dianzi accennato) le prime pronunce giurisprudenziali concernenti il c.d. diritto all'identità personale siano state rese proprio in seguito ad azioni giudiziarie promosse da alcuni partiti, i quali assumevano di aver subito una lesione « dell'identità politico-ideologica » attraverso la diffusione di notizie mendaci che attribuivano loro opinioni in contrasto con la linea costantemente seguita³⁴. Del resto, la stessa Corte di Cassazione, nella sentenza più volte citata³⁵, sottolinea come l'identità personale si concreti nell'interesse dell'individuo (o del gruppo) « (...) a non veder travisato o alterato il proprio patrimonio intellettuale, politico, sociale, religioso, ideologico, professionale (...) ». Tali univoche interpretazioni della giurisprudenza inducono, quindi, a ritenere, in linea con la dottrina dominante³⁶, come l'ideologia politica professata³⁷ sia suscettibile di tutela ove, al pari degli altri atteggiamenti che solitamente caratterizzano il soggetto nelle relazioni sociali, venga illegittimamente alterato il contenuto di esso.

Anche allo scopo di individuare le peculiarità che contraddistinguono la situazione giuridica ora citata, va osservato che la tutela del patrimonio ideologico e dell'immagine politica del partito deve essere riconosciuta tenendo nel dovuto conto non solo le differenti modalità attraverso cui la lesione può verificarsi; ma anche gli aspetti del diritto pub-

blico relativi al regolare svolgimento della competizione elettorale; nonché, *last but not least*, i limiti costituiti dalla necessità di garantire la libertà di manifestazione del pensiero e, segnatamente, l'effettivo svolgimento del dibattito politico. Proprio al fine di identificare i vari referenti normativi utilizzabili nelle diverse ipotesi e nel tentativo di determi-

²⁷ Cfr. BARBERA, *Principi fondamentali, in Commentario alla Costituzione*, a cura di BRANCA, Bologna-Roma, 1975, sub art. 2, p. 71, PERLINGIERI, *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, Napoli, 1972, p. 473, ID., *Norme costituzionali e rapporti di diritto civile*, in *Rass. dir. civ.*, 1980, p. 95 ss., MESSINETTI, *Oggetto dei diritti*, in *Enc. dir.*, XXIX, Milano, 1979, p. 825, ZATTI, *Note sul diritto all'identità personale*, in *L'informazione e i diritti della persona*, cit., p. 179.

²⁸ Cfr. Cass. 22 giugno 1985, n. 3769, cit. a nota 15 nonché Pret. Varese 27 gennaio 1986, cit., *ivi*.

²⁹ Sulla teoria della c.d. *Drittwirkung*, si veda RESCIGNO, *Manuale del diritto privato italiano*, cit., p. 253 e ID., *Introduzione*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da RESCIGNO, *Premesse e disposizioni preliminari*, Torino, 1982, p. 47. Per la dottrina tedesca si veda LEISNER, *Grundrechte und Privatrecht*, München, 1960.

³⁰ Disattendono parzialmente questa impostazione MACIOCE, *op. cit.*, p. 31; VISINTINI, *op. cit.*, p. 212. È isolata, invece, la posizione di FOIS, *Questioni sul fondamento costituzionale del diritto all'identità personale*, in *L'informazione e i diritti della persona*, cit., p. 153 ss. secondo il quale il fondamento del diritto all'identità personale sarebbe desumibile *a contrario* dall'art. 21 Cost.

³¹ In tal senso si veda CARNELUTTI, *Diritto alla vita privata, Contributo alla teoria della libertà di opinione*, in *Scritti giuridici in memoria di Calamandrei*, I, Padova, 1958, pp. 137, 151, e Trib. Roma 15 settembre 1984, cit. *Contra*, FERRI, *op. cit.*, p. 383; DOGLIOTTI, *op. cit.*, p. 229; DE MARTINI, *op. cit.*, p. 149 e MACIOCE, *op. cit.*, p. 14 nonché Cass. 22 giugno 1985, n. 3769, cit.

³² Si vedano gli autori citati alla nota 30 nonché BRECCIA, *op. cit.*, *passim*.

³³ Così VISINTINI, *op. loc. ult. cit.*, e secondo l'interpretazione accolta dall'Autrice ora citata, anche Cass. 22 giugno 1985, n. 3769, cit. Tale opinione, ovviamente, è incline ad escludere la c.d. teoria monistica dei diritti della personalità prediligendo, al contrario, la teoria c.d. atomistica. Sul contrasto ancora esistente in dottrina si veda MACIOCE, *op. cit.*, p. 22, spec. nota 11.

³⁴ Si vedano Pret. Roma 7 maggio 1974, in *Foro it.*, 1974, I, 3227 e *contra* Pret. Pontedera 10 maggio 1974, in *Foro it.*, 1975, I, 491; si veda anche Pret. Roma 30 maggio 1979, cit. in AIELLO, GIACOBBE, PREDEN, *op. cit.*, p. 386 secondo la quale va individuato un diritto all'integrità politica che consiste nell'« immagine politica risultante dall'azione svolta, per l'attuazione di un ben delineato patrimonio ideale, nel Parlamento e nella società ». Nonché Pret. Roma 2 giugno 1980, cit. e Pret. Roma 11 maggio 1981, cit.

³⁵ Vedi la nota 15.

³⁶ Si vedano, per tutti, GIACOBBE, *op. cit.*, p. 386 e DOGLIOTTI, *op. cit.*, p. 829 nonché gli autori già citati nelle note precedenti. Per la tesi contraria che nega rilevanza all'identità politica cfr. PIZZORUSSO, in *Commentario al codice civile* a cura di SCIALOJA e BRANCA, cit., p. 51.

³⁷ GIACOBBE, *op. loc. ult. cit.*

nare i criteri indispensabili per accertare, perlomeno con un certo margine di sicurezza, l'esistenza della lesione del diritto, sarà opportuno condurre l'analisi sotto tre distinti profili riguardanti: a) l'uso di una denominazione sociale idonea ad ingenerare confusione sull'individuazione del gruppo; b) i comportamenti « scorretti » posti in essere nel corso della campagna elettorale; c) la diffusione distorta delle opinioni del partito.

5. Quanto al primo aspetto è, anzitutto, importante come la protezione accordata alla denominazione ed al segno distintivo del gruppo possa essere utilizzata, in via immediata, per tutelare il diritto al nome, e, indirettamente, per sanzionare la lesione dell'ideologia che agli stessi viene comunemente associata³⁸. Nel caso di specie, ad esempio, l'adozione di denominazioni simili e facilmente confondibili avrebbe potuto far insorgere erronei convincimenti nei destinatari del messaggio, circa l'individuazione dei partiti che invitavano a vo-

tare per il PSI. Con riferimento a tale profilo, assumono particolare significato quelle pronunce di merito³⁹ le quali, applicando i principi fissati nell'ambito della tutela del nome, hanno sanzionato l'uso di una denominazione sociale idonea a generare confusione attorno all'ente, specie nei casi di scissione del partito o dell'associazione sindacale, in cui sussisteva una ragionevole incertezza circa la paternità di talune scelte politiche⁴⁰. Siffatta interpretazione, del resto, risulta indubbiamente corretta ove solo si consideri che l'esatta identificazione del gruppo costituisce un elemento essenziale per l'azione di proselitismo che il partito intende perseguire, in quanto « (...) il collegamento tra tutela della denominazione o sigla e garanzia di salvaguardia del patrimonio politico-ideologico dell'organizzazione, sembra rappresentare in modo univoco il punto di passaggio tra tutela del nome e tutela dell'identità personale (...) »⁴¹. La conferma di quanto sino ad ora illustrato può essere rinvenuta anche *aliunde* e, più precisamente, nella disciplina prevista dall'art. 14 del d.m. 30 marzo 1957, n. 361 che vieta ai partiti politici, nell'ambito delle competizioni elettorali, di adottare « (...) contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli utilizzati tradizionalmente da altri partiti (...) »⁴². La disposizione, ribadendo il principio del *prior in tempore potior in iure*⁴³ già affermato nell'art. 2564 cod. civ. e negli artt. 10 e 11 del r.d. 21 giugno 1942, n. 929, trova la propria *ratio* nell'esigenza di evitare che l'adozione di segni distintivi simili ingeneri confusione nell'elettorato. Proprio per questo motivo, ed anche considerando la peculiare funzione svolta dal partito politico, non va esclusa un'interpretazione estensiva (e non analogica trattandosi di *lex specialis*) della norma, in quanto attraverso la denominazione ed i simboli distintivi « si identifica e si definisce l'azione del partito, e conseguentemente, si afferma il suo diritto all'identità personale »⁴⁴.

Poiché il d.m. 30 marzo 1957, n. 361 ha, peraltro, un ambito di incidenza limitato al solo periodo elettorale, la giurisprudenza di merito, fuori dall'ipotesi ora accennata, ha riconosciuto la tutela della denominazione sociale contro

³⁸ MACIOCE, *op. cit.*, pp. 20 e 40, nonché ID., *Profili del diritto al nome civile e commerciale*, Roma, 1984, p. 49. Si veda, inoltre, BRECCIA, *op. cit.*, p. 391; GIACOBBE, *op. cit.*, p. 829.

³⁹ Si vedano Pret. Vicenza 17 gennaio 1972; Pret. Bologna 20 dicembre 1971; Pret. Terni 11 febbraio 1971, tutte in *Giur. it.*, 1972, 2, 534; Pret. Bologna 6 marzo 1972, in *Giur. it.*, I, 2, 485; Pret. Roma 7 giugno 1971, in *Giur. mer.*, 1972, p. 127 con nota di PIEPOLI, *Associazioni non riconosciute a tutela del nome*. Da ultimo si veda Pret. Firenze 3 giugno 1986, in *Foro it.*, 1987, I, 287, con osservazioni di CAROFIGLIO.

⁴⁰ Cfr. RESCIGNO, *Manuale del diritto privato italiano*, cit., pp. 217 e 243, e ID., *Persona e comunità*, cit., p. 165 ss., nonché BRECCIA, *op. cit.*, pp. 385, 392, 436. Per alcuni riferimenti nella dottrina francese si veda KAYSER, *les Droit de la personnalité aspect theoriques et pratiques*, in *Riv. trim. de droit civil*, 1971, p. 490.

⁴¹ Così GIACOBBE, *op. cit.*, p. 853.

⁴² Per un riferimento a tale normativa vedi RESCIGNO, *Manuale del diritto privato italiano*, cit., p. 243.

⁴³ Per l'applicabilità analogica di tale principio si veda MACIOCE, *Il nome civile e commerciale*, cit., p. 123.

⁴⁴ In questo senso GIACOBBE, *op. cit.*, p. 859. Sull'interpretazione estensiva di una *lex specialis*, si veda RESCIGNO, *op. ult. cit.*, p. 108. Per una diversa interpretazione formulata antecedentemente all'entrata in vigore del d.m. 30 marzo 1957, n. 361 cfr. MARTUSCELLI, *Sul diritto del nome e dei partiti politici*, in *Arch. ric. giur.*, 1952, p. 1139 che trae spunto dal disposto dell'art. 14 r.d. giugno 1942, n. 929.

eventuali pericoli di confusione applicando, in via analogica, le norme previste in tema di marchio, insegna e ditta⁴⁵. Tale interpretazione, tuttavia, sebbene animata dal tentativo di accordare anche agli enti di fatto una adeguata protezione dei c.d. diritti personalissimi, non sembra condivisibile in quanto omette di considerare che le norme di cui agli artt. 2563 ss. cod. civ., tutelando, in via esclusiva, gli interessi economici dell'imprenditore, non sono suscettibili di applicazione analogica in settori completamente distinti⁴⁶. In considerazione di ciò appare preferibile ritenere, con specifico riguardo ai provvedimenti che si annotano, che il c.d. « storno di elettori », prospettabile laddove si ingeneri volontariamente confusione nell'elettorato utilizzando segni distintivi (denominazioni, slogans, simboli) equivoci e fuorvianti, potrebbe essere sanzionato utilizzando, sebbene in taluni casi estensivamente, il disposto dell'art. 14 del d.m. 361/1975; specie ove si consideri che la disciplina regolante la propaganda elettorale (legge 4 aprile 1956, n. 212) non prevede alcuna disposizione in ordine al contenuto del materiale che solitamente viene diffuso. È evidente, pertanto, che quando la lesione è provocata fuori dei termini previsti dall'art. 15 del citato d.m. 361/1957, il ricorso analogico all'art. 7 cod. civ. appare inevitabile⁴⁷.

6. L'analisi sino ad ora condotta ha evidenziato come l'esigenza di tutelare l'identità politica del partito risulti sensibilmente accentuata, per ovvii motivi, nel corso della campagna elettorale. Infatti, al di là della normativa concernente i segni distintivi e l'affissione o la diffusione del materiale propagandistico, si avverte la necessità di garantire un comportamento corretto da parte dei candidati, al fine di impedire che la regolarità della competizione venga messa in pericolo⁴⁸. A questo riguardo giova segnalare come la disciplina prevista dall'art. 294 cod. pen.⁴⁹ sia assolutamente insufficiente, in quanto correlata ai presupposti soggettivi ed oggettivi del reato (spesso insussistenti), a sanzionare eventuali atteggiamenti i quali, sebbene penalmente non perseguibili, risultano idonei ad alterare il clima antecedente la consultazione popolare⁵⁰. Nel periodo in

questione, inoltre, l'accertamento della violazione dell'identità politica risulta particolarmente difficile, ove si consideri che la campagna elettorale costituisce un momento durante il quale, atteso il clima di competizione particolarmente acceso, possono essere giustificati taluni comportamenti che, in momenti diversi, risulterebbero probabilmente lesivi. Non a caso la stessa giurisprudenza di legittimità^{50-bis} ha sottolineato come a volte possa ritenersi lecito, nell'ambito della lotta politica, l'uso di talune espressioni che, comunemente, sarebbero offensive.

Tali rilievi giustificano, perlomeno in parte, le diverse interpretazioni adottate dai giudici in sede cautelare, in quanto, da un lato, la sommarietà del procedimento ex art. 700 cod. proc. civ. impedisce di accertare, attraverso una completa istruttoria, le circostanze verificatesi in concreto; dall'altro, il contrasto esistente tra il diritto alla critica politica e l'interesse del partito che assume essere stato leso dal comportamento altrui

⁴⁵ Si veda, da ultimo, per una particolare ipotesi Pret. Firenze 3 giugno 1986, *cit.*, che richiama gli artt. 2563-2569 cod. civ. sostenendo come: « (...) il significato di tali norme vada al di là della mera tutela dei contenuti economici (peraltro estranei all'art. 9 cod. civ.) e che a maggior ragione l'esclusività debba essere assicurata ove la conformità possa mettere in pericolo l'individualità morale della persona fisica o dell'associazione (...) ». In tal senso sembra orientato anche MACIOCE, *op. cit.*, p. 123.

⁴⁶ In questo senso BRECCIA, *op. cit.*, p. 390 e GIACOBBE, *op. cit.*, p. 860.

⁴⁷ Si veda sul punto il par. 4.

⁴⁸ Cfr. GIACOBBE, *op. cit.*, p. 834; nonché LANCHESTER, *Propaganda elettorale*, in *Enc. del Dir.*, XXXVII, Milano, 1988, p. 216; DE GIORGI, *Le persone giuridiche in generale*, in *Trattato di diritto privato diretto da RESCIGNO*, *cit.*, p. 218 ss.

⁴⁹ Assise Roma 7 giugno 1988, in questa *Rivista* 1989, p. 157. In dottrina si veda DURIGATO, *L'art. 294 cod. pen. un'ipotesi del diritto politico*, Padova, 1983.

⁵⁰ Sul punto cfr. Trib. Roma 15 settembre 1984, *cit.*, In dottrina DE MARTINI, *op. cit.*, p. 114 che fa riferimento alla distribuzione di materiale propagandistico e GIACOBBE, *op. cit.*, pp. 832-834.

^{50-bis} Cfr. Cass. 18 marzo 1981, Guarino, in *Riv. pen.*, 1981, 843; più recentemente nella giurisprudenza di merito cfr. Pret. Firenze 2 maggio 1985, in *Foro it.*, 1985, II, 399 e Trib. Roma 25 febbraio 1984, *ibid.*, 124 e Pret. Firenze 18 novembre 1988, in *Foro it.*, 1989, II, 255. In senso diverso si veda Cass. 12 febbraio 1987; Pippucci, in *Riv. pen.*, 1988, 79 secondo cui il diritto di critica politica non esclude il reato di diffamazione nel caso in cui i termini utilizzati, sebbene contro avversari politici, si risolvono in un giudizio di disistima, in quanto la competizione politica non può costituire l'occasione per aggredire la reputazione altrui.

non consente, nella maggior parte dei casi, un'interpretazione univoca.

7. La non corretta diffusione delle opinioni professate da un soggetto (o da un gruppo) costituisce, senza dubbio,

⁵¹ Con riguardo alla necessità di usare in modo corretto i mezzi di comunicazione si veda ROPPO, *Il diritto delle comunicazioni di massa*. Atti del convegno, Genova, 8-9 giugno 1984, a cura di E. ROPPO.

⁵² La problematica è ampiamente trattata in AA.VV., *L'informazione e i diritti della persona*, cit.

⁵³ Si veda chiaramente sul punto Pret. Roma 11 maggio 1981, cit.

⁵⁴ Sulla differenza tra identità personale e diritto all'onore si veda *supra*, par. 2.

⁵⁵ In giurisprudenza si veda, inoltre, App. Roma 6 ottobre 1986, in questa *Rivista*, 1987, e Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, 8 luglio 1986, *ivi*, 1987, p. 203 spec. p. 211 e 212, pubblicata anche in *Foro it.*, 1987, 50 con commento di ZENO ZENCOVICH, *Tutela della reputazione e manifestazione del pensiero nella convenzione europea per i diritti dell'uomo. Una sentenza della Corte europea che farà discutere*.

⁵⁶ Così GIACOBBE, *op. cit.*, p. 832.

⁵⁷ In senso conforme, DOGLIOTTI, *op. cit.*, p. 830 e DE MARTINI, *op. cit.*, p. 147 ss.

⁵⁸ Giova rilevare, al riguardo, che le medesime difficoltà interpretative possono essere riscontrate nella giurisprudenza statunitense (peraltro sempre molto sensibile nei confronti degli aspetti concernenti la personalità umana) ove non sembra rinvenibile una soluzione univoca, nonostante l'affermazione della c.d. teoria della *false light*. Se, infatti, in un primo momento i giudici chiamati a pronunciarsi in ordine ad erronee qualificazioni politiche, erano inclini ad escludere la tutela invocata applicando non tanto il criterio della falsità o verità della notizia, bensì quello del carattere ingiusto della stessa in quanto: « To deprive our citizen of the right to freely debate political issues or to allude to the political affiliations of others is to make a breach in the dike which protects our cherished institutions » (così in *Garriga v. Richfield*, 20 N.Y.S. 2d, 544 Sup. Court 1940 cit. da GAMBARO, *Falsa luce*, cit., p. 98), successivamente si è registrata la tendenza ad attribuire valore preminente alla falsità della notizia sottolineando, tuttavia, che: « Under the First Amendment there is no such thing as a false idea » (così nel caso *Gertz v. Welch* in 418, U.S. 323, 1973, cit. da GAMBARO, *op. cit.*, p. 99 nota 59 e p. 117. Confronta, nel medesimo saggio, a p. 134, la rassegna concernente le espressioni di carattere politico suscettibili di tutela). Nell'ambito di questa nuova evoluzione interpretativa la giurisprudenza statunitense, facendo leva sulla particolare rilevanza sociale attribuibile a soggetti che operano nel settore pubblico (intorno ai quali, cioè, sussiste un particolare interesse), ha attuato una certa distinzione con riguardo alle diverse ipotesi di *false light*, sostenendo che in caso di tutela invocata da *public figures* sia necessario accertare la *actual malice* del responsabile, circostanza che risulterebbe del tutto irrilevante nel caso di soggetti privati. Il concetto di *actual malice* risulta, come illustrato più oltre nel testo, particolarmente significativo nelle ipotesi di « atti di confusione ». Per una completa rassegna delle posizioni della dottrina e giurisprudenza statunitensi si vedano le opere citate sopra alla nota 22.

l'ipotesi più frequente di alterazione « dell'identità politica »⁵¹. In questo modo, infatti, emerge in maniera palese il diritto a non veder travisato illegittimamente il proprio patrimonio ideologico ed a non subire l'attribuzione di programmi politici estranei alle scelte che caratterizzano l'individuo (o il gruppo). La problematica involge necessariamente la questione relativa alla libertà di manifestazione del pensiero prevista ex art. 21 della Costituzione, che funge da limite all'ambito di incidenza del diritto all'identità personale. Si prospetta, dunque, l'estrema difficoltà di conciliare il diritto all'informazione ed alla critica politica con l'esigenza di garantire, in ogni caso, l'intangibilità degli aspetti concernenti la persona umana nelle sue manifestazioni fondamentali⁵². Sulla scorta di tali premesse può allora comprendersi l'interpretazione fornita dalla dottrina dominante secondo cui la tutela dell'identità personale (e quindi dell'identità politica) andrebbe esclusa ove: a) il messaggio diffuso risulti conforme alla realtà⁵³ (prescindendo ovviamente dal carattere offensivo dello stesso in quanto in tal caso sarebbero coinvolti l'onore e la reputazione dell'individuo)⁵⁴; b) l'espressione che si assume lesiva costituisca la manifestazione di un giudizio o di una critica personale, che non cagiona, alla luce di una considerazione complessiva, una manipolazione della realtà storica⁵⁵. In altre parole, la lesione del patrimonio ideologico può essere accordata nei casi in cui venga accertata un'alterazione dei fatti (sia essa dolosa o colposa) e non sia possibile attribuire la notizia diffusa « (...) alla valutazione del comportamento, secondo criteri interpretativi di natura ideologica o politica, che per il modo con cui sono espressi siano legittimamente riconducibili alla libertà di manifestazione del pensiero (...) »⁵⁶. Il contrasto tra i due decreti della Pretura di Roma rende, tuttavia, evidente come i parametri suindicati (attesa l'ampiezza del contenuto della libertà di manifestazione del pensiero e gli incerti contorni dell'esercizio dell'attività politica) risultino suscettibili di interpretazioni difformi⁵⁷; per cui appare quantomeno doveroso tentare di individuare un criterio che possa ispirare la scelta dell'interprete, specie in sede cautelare ove l'indagine sul fatto è necessariamente circoscritta⁵⁸.

La valutazione tendente ad accertare la lesione del diritto all'identità politica, quindi, dovrebbe essere condotta, non solo sulla base del rapporto esistente tra la notizia e la realtà storica, ma anche in relazione ad altri elementi, onde verificare se il comportamento che si assume lesivo sia stato posto in essere nel rispetto dei canoni fissati dall'art. 21 della Costituzione. A tal riguardo, appare essenziale l'esame dell'« equivocità » del contenuto del messaggio in quanto, in tal modo, potrebbe desumersi l'idoneità dello stesso ad incidere, sebbene indirettamente, sul patrimonio ideologico altrui, mediante l'erronea convinzione suscitata nei soggetti cui è destinato⁵⁹.

Non privo d'importanza è, inoltre, il contesto nel quale la notizia viene diffusa, poiché in particolari circostanze, come per esempio la campagna elettorale, l'effetto negativo legato ad una divulgazione travisata delle scelte politiche, ormai acquisite dagli elettori, potrebbe risultare particolarmente dannoso⁶⁰. Tale considerazione, peraltro, non si pone in contrasto con quanto dianzi affermato in ordine alla possibilità che la competizione elettorale possa, a volte, scriminare alcuni comportamenti ritenuti, normalmente, lesivi. Ciò in quanto il diritto di critica politica non può ovviamente pregiudicare le prerogative del singolo individuo (o del gruppo) quando venga alterata (dolosamente o colposamente) la realtà storica ovvero quando la critica stessa, oltrepassando i limiti ad essa imposti, costituisca semplicemente il mezzo per danneggiare l'immagine degli avversari⁶¹. Quest'ultimo aspetto è strettamente legato a quello concernente le modalità utilizzate nella diffusione del messaggio, in quanto ogni mezzo di informazione assume una diversa rilevanza in ordine alla « capacità percettiva » dei destinatari⁶². Ove, infatti, alcuni slogans, simboli, o denominazioni (anche non ufficiali)⁶³, siano idonei, per l'associazione di idee che normalmente suscitano, ad identificare un particolare soggetto, l'utilizzazione di mezzi divulgativi molto simili, attuata mediante l'uso di strumenti che richiamano in modo particolare l'attenzione degli utenti (ad es.: volantini o manifesti), potrebbe risolversi in un « atto di confusione » lesivo dell'identità politica. L'elettore « medio », non dotato di specifiche cognizioni poli-

tiche, potrebbe, infatti, attribuire erroneamente lo *slogan* contenuto nel manifesto o nel volantino ad un soggetto (o ad un gruppo) diverso da quello cui è effettivamente imputabile, anche considerando, con riferimento ai casi in questione, che i messaggi inseriti nel materiale divulgativo sono spesso recepiti dal pubblico senza che ne venga accertata la provenienza, giusta la disparità dimensionale esistente tra lo *slogan* e la firma degli autori.

Va, da ultimo, sottolineata l'importanza della diversa strumentalizzazione del messaggio da parte di colui che lo diffonde, poiché, come dianzi precisato, nel settore politico risulta particolarmente avvertita l'esigenza di garantire un ampio margine di critica al fine di non turbare il necessario confronto tra i vari gruppi. Sotto questo profilo, appare determinante il ricorso alla c.d. *actual malice* dell'autore⁶⁴, onde accertare l'intento che ha ispirato « l'atto di confusione » ed escludere, peraltro, l'operatività del disposto di cui all'art. 21 della Costituzione⁶⁵.

8. Alla luce di tali considerazioni si può, dunque, ritenere, con riguardo alle fattispecie oggetto delle pronunce della Pretura di Roma, che il riconoscimento della tutela cautelare, nel caso di pretesa lesione dell'identità politica, deve essere subordinato all'oggettiva illiceità del

⁵⁹ Questo criterio sembra essere adottato da Pret. Roma 26 ottobre 1989 qui in commento.

⁶⁰ Cfr. la più volte richiamata sentenza a Trib. Roma 15 settembre 1984, cit.

⁶¹ Cfr. in tal senso Cass. 12 febbraio 1987, Pippucci, *cit.*, alla nota 50-bis.

⁶² Il concetto di « capacità percettiva » è mutato dalla disciplina della concorrenza sleale che, sebbene non applicabile in via analogica secondo quanto esposto nel testo, appare particolarmente utile con riguardo ai parametri di giudizio utilizzabili laddove siano adottati *slogans* che generano confusione tra gli elettori. Sulla disciplina degli atti di confusione si veda AUTERI, *La concorrenza sleale*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da RESCIGNO, Torino, 1983, vol. 18, p. 357 ss. In giurisprudenza cfr. Cass. 28 gennaio 1980, n. 655, in *Rep. Giust. civ.*, voce *Concorrenza*, n. 4 e Cass. 28 maggio 1980, n. 3501, in *Giur. it.*, 1981, I, 1, 1112.

⁶³ Per la tutela della denominazione anche non ufficiale si veda Pret. Firenze 3 giugno 1986, cit.

⁶⁴ Vedi sopra nota 62.

⁶⁵ Sul punto cfr. l'impostazione di KAYSER, *op. cit.*, pp. 470 e 471 spec. nota 1 con riguardo al *droit de réponse*.

comportamento, valutata, però, sulla base dei parametri dianzi elencati (equivocità del messaggio; contesto in cui questo opera; metodi di diffusione e tipo di strumentalizzazione), e tenendo conto, soprattutto, della normale capacità

recettiva dell'elettore « medio » cui il messaggio è indirizzato. L'indagine, pertanto, non può arrestarsi alla semplice possibilità di individuare la provenienza dell'opinione⁶⁶, posto che, in talune circostanze, la evidente *actual malice* dell'autore, esclude qualsiasi dubbio in ordine all'intenzione di cagionare nell'elettorato erronee convinzioni.

⁶⁶ Come sembra emergere dalla breve motivazione posta a fondamento del decreto del 16 giugno 1989.

ALBERTO GIAMPIERI